Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
OAK BV

Direttive della CAV PP	**D – 02/2025**	italiano

Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza con piani 1e

Entrata in vigore: 1° gennaio 2026

Indice

1 Scopo 3
2 Campo d'applicazione 3
3 Requisiti generali per il trasferimento 3
3.1 Rispetto dell'importo limite legale in caso di trasferimenti a un istituto di previdenza 1e 3
3.2 Nessun obbligo di trasferimento a un istituto di previdenza 1e 4
3.3 Nessun diritto di scelta degli assicurati in caso di trasferimento 4
3.4 Documentazione del rispetto dell'importo limite legale da parte dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento 4
4 Requisiti per i trasferimenti a un istituto di previdenza 1e in caso di cambiamento della soluzione previdenziale del datore di lavoro 4
4.1 Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza degli assicurati 5
4.2 Requisiti per il trasferimento di eventuali fondi collettivi supplementari 5
4.2.3 In generale 5
4.2.2 Requisiti per il trasferimento di fondi collettivi supplementari con liquidazione parziale 5
4.2.3 Requisiti per il trasferimento di fondi collettivi supplementari senza liquidazione parziale 5
5 Trasferimento dell'avere di previdenza a un istituto di previdenza 1e in caso di libero passaggio 6
6 Trasferimento di averi di previdenza da un istituto di libero passaggio a a un istituto di previdenza 1e 6
7 Verifica da parte dell'ufficio di revisione 6
8 Applicazione di strumenti di vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza 7
9 Entrata in vigore 7
10 Commento 8
10.1 Capitolo 1 – Scopo 8
10.2 Capitolo 3.1 – Rispetto dell'importo limite legale in caso di trasferimenti a un istituto di previdenza 1e 8
10.3 Capitolo 3.2 – Nessun obbligo di trasferimento a un istituto di previdenza 1e 8
10.4 Capitolo 3.3 – Nessun diritto di scelta degli assicurati in caso di trasferimento 9
10.5 Capitolo 3.4 –Documentazione del rispetto dell'importo limite legale da parte dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento 10
10.6 Capitolo 4 – Requisiti per i trasferimenti a un istituto di previdenza 1e in caso di cambiamento della soluzione previdenziale del datore di lavoro 10
10.7 Capitolo 9 – Entrata in vigore 11

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP),

visti l'articolo 64*a* capoverso 1 lettere a e f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), l'articolo 19*a* della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42) e l'articolo 1*e* dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1),

emana le seguenti direttive:

1 Scopo

Le presenti direttive precisano le prescrizioni legali concernenti il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza con piani 1e (di seguito: «istituto di previdenza 1e»). Esse hanno lo scopo di garantire la protezione degli assicurati, l'uniformità dell'attività di verifica e dei rapporti degli uffici di revisione (art. 64*a* cpv. 1 lett. f LPP) e l'uniformità dell'esecuzione della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza (art. 64*a* cpv. 1 lett. a LPP), in particolare nell'ambito della verifica delle disposizioni regolamentari degli istituti soggetti alla loro vigilanza.

In virtù dell'articolo 1*e* OPP 2, dal 2006 gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre più strategie d'investimento (nell'ambito delle cosiddette «soluzioni previdenziali 1e»). L'articolo 19*a* LFLP e l'articolo 1*e* OPP 2 non stabiliscono esplicitamente le condizioni da adempiere per il trasferimento di averi di previdenza e di eventuali fondi collettivi supplementari da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza 1e. La legge non vieta per principio un tale trasferimento. In caso di trasferimento, tuttavia, occorre garantire il rispetto delle disposizioni legali vigenti. Pertanto, le presenti direttive chiariscono e precisano i requisiti legali per il trasferimento di averi di previdenza e di eventuali fondi collettivi supplementari da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza 1e.

2 Campo d'applicazione

Rientrano nel campo d'applicazione delle presenti direttive tutti gli istituti di previdenza soggetti alla LFLP e gli istituti di libero passaggio.

3 Requisiti generali per il trasferimento

Oltre ai requisiti particolari di cui ai capitoli 4, 5 e 6, vanno rispettati i seguenti requisiti generali per il trasferimento di averi di previdenza da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza 1e.

3.1 Rispetto dell'importo limite legale in caso di trasferimenti a un istituto di previdenza 1e

In virtù dell'articolo 19*a* capoverso 1 LFLP e dell'articolo 1*e* capoverso 1 OPP 2, gli istituti di previdenza 1e possono assicurare esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP. La conseguenza di questo requisito legale è che gli averi di previdenza possono essere trasferiti a un istituto di previdenza 1e soltanto nella misura in cui è garantito che provengano esclusivamente da parti del salario eccedenti una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP vigente al momento corrispondente.

I riscatti effettuati in un istituto di previdenza senza piani 1e possono essere trasferiti a un istituto di previdenza 1e soltanto nella misura in cui è garantito che essi siano stati effettuati per colmare lacune previdenziali risultanti esclusivamente dall'assicurazione di parti del salario eccedenti una volta e mezzo l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP.

La responsabilità di verificare il rispetto dell'importo limite legale in caso di trasferimenti a un istituto di previdenza 1e incombe all'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento.

3.2 Nessun obbligo di trasferimento a un istituto di previdenza 1e

Un istituto di previdenza senza piani 1e non ha l'obbligo legale di effettuare trasferimenti a un istituto di previdenza 1e. In caso di trasferimento, l'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento determina in base alle informazioni a sua disposizione la parte trasferibile dell'avere di previdenza e non ha l'obbligo legale di svolgere ricerche per ricostruire la genesi dell'avere di previdenza.

3.3 Nessun diritto di scelta degli assicurati in caso di trasferimento

Gli assicurati che adempiono i criteri obiettivi per l'affiliazione all'istituto di previdenza 1e vanno assicurati obbligatoriamente in tale istituto e non possono decidere autonomamente se affiliarvisi o meno. L'assicurato non ha il diritto di scelta quanto all'affiliazione all'istituto di previdenza 1e e non può rifiutarsi di aderire alla soluzione previdenziale 1e del datore di lavoro.

L'assicurato da affiliare all'istituto di previdenza 1e non può nemmeno scegliere se trasferire o meno la parte del proprio avere di previdenza trasferibile nel rispetto dell'importo limite legale. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un passaggio individuale o collettivo, l'assicurato non ha un diritto individuale di scegliere di rinunciare al trasferimento o di versare all'istituto di previdenza 1e soltanto una parte dell'avere di previdenza trasferibile. Anche in questo caso la decisione spetta agli istituti coinvolti, sulla base di criteri obiettivi (rispetto del principio della collettività).

3.4 Documentazione del rispetto dell'importo limite legale da parte dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento

L'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento all'istituto di previdenza 1e deve verificare e documentare (in forma scritta o in un'altra forma che consenta una prova testuale) il rispetto dell'importo limite legale di cui al capitolo 3.1 da parte di ciascuno degli assicurati interessati. Per ogni assicurato va annotato almeno l'importo da trasferire all'istituto di previdenza 1e. L'istituto di previdenza senza piani 1e deve inoltre confermare di aver verificato il rispetto dell'importo limite legale.

4 Requisiti per i trasferimenti a un istituto di previdenza 1e in caso di cambiamento della soluzione previdenziale del datore di lavoro

Un cambiamento della soluzione previdenziale del datore di lavoro per i suoi dipendenti si verifica quando il datore di lavoro si affilia a un istituto di previdenza 1e esistente oppure fonda esso stesso un istituto di previdenza 1e e a quel momento (o in un secondo tempo) è previsto il trasferimento di averi di previdenza da un istituto di previdenza senza piani 1e all'istituto di previdenza 1e.

Il rispetto dei requisiti di legittimità per il trasferimento va verificato separatamente per gli averi di previdenza (cap. 4.1) e per gli eventuali fondi collettivi supplementari (cap. 4.2).

4.1 Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza degli assicurati

Per il trasferimento di averi di previdenza degli assicurati da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza 1e in caso di cambiamento della soluzione previdenziale del datore di lavoro, oltre ai requisiti generali di cui al capitolo 3 vanno adempiuti cumulativamente anche i seguenti requisiti:

- **decisione basata su criteri obiettivi e verbalizzata del competente organo decisionale:** il trasferimento e le sue modalità, da stabilire in base a criteri obiettivi secondo l'articolo 1*c* capoverso 1 OPP 2, devono essere deliberati dal competente organo decisionale (organo supremo o, eventualmente, commissione di previdenza della cassa pensioni affiliata in questione) dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento;

  e

- **informazione degli assicurati prima del trasferimento:** nel rispetto del principio di trasparenza, il competente organo decisionale (organo supremo o, eventualmente, commissione di previdenza della cassa pensioni affiliata in questione) dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento deve garantire che gli assicurati interessati vengano adeguatamente informati prima del trasferimento.

4.2 Requisiti per il trasferimento di eventuali fondi collettivi supplementari

4.2.3 In generale

La questione dei requisiti legali per il trasferimento di eventuali fondi collettivi supplementari a un istituto di previdenza 1e si pone sia in caso di scioglimento del contratto di affiliazione che in caso di mantenimento del rapporto di previdenza con l'istituto di previdenza senza piani 1e. Se vengono trasferiti fondi collettivi e questi non vengono più gestiti collettivamente presso l'istituto di previdenza 1e (segnatamente le riserve di fluttuazione di valore), essi vanno accreditati all'avere di previdenza degli assicurati interessati, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

4.2.2 Requisiti per il trasferimento di fondi collettivi supplementari con liquidazione parziale

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione con l'istituto di previdenza senza piani 1e sono presumibilmente adempiute le condizioni per una liquidazione parziale (art. 53*b* cpv. 1 lett. c LPP). Può dunque eventualmente sussistere il diritto a una parte dei fondi liberi conformemente all'articolo 27*g* OPP 2 e/o un diritto collettivo a una parte degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione conformemente all'articolo 27*h* OPP 2. La liquidazione parziale va effettuata secondo le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza senza piani 1e.

4.2.3 Requisiti per il trasferimento di fondi collettivi supplementari senza liquidazione parziale

Se non è previsto lo scioglimento del contratto di affiliazione con l'istituto di previdenza senza piani 1e, in linea di massima non sono adempiute le condizioni per una liquidazione parziale (art. 53*b* cpv. 1 lett. c LPP). Senza liquidazione parziale, non sussiste un diritto legale al trasferimento di fondi collettivi quali in particolare gli accantonamenti, le riserve di fluttuazione o i fondi liberi. Questo non esclude tuttavia la possibilità che, in base al principio secondo cui il patrimonio segue i destinatari, vengano trasferiti fondi collettivi all'istituto di previdenza 1e, badando a garantire la parità di trattamento degli assicurati (p. es. ripartendo tra loro i fondi collettivi in proporzione ai singoli averi di previdenza trasferiti all'istituto di previdenza 1e). La decisione riguardo al trasferimento di eventuali fondi collettivi supplementari senza liquidazione parziale spetta al competente organo decisionale (organo supremo o, even-

tualmente, commissione di previdenza della cassa pensioni affiliata in questione) dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento, con il coinvolgimento del perito in materia di previdenza professionale di quest'ultimo.

5 Trasferimento dell'avere di previdenza a un istituto di previdenza 1e in caso di libero passaggio

Anche quando un assicurato che consegue un salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP passa da un datore di lavoro con un istituto di previdenza senza piani 1e a un datore di lavoro con una soluzione previdenziale 1e vale la regola secondo cui l'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento all'istituto di previdenza 1e deve garantire che gli vengano trasferiti esclusivamente gli averi di previdenza provenienti da parti del salario eccedenti una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP (art. 19*a* cpv. 1 LFLP e art. 1*e* cpv. 1 OPP 2). Quest'obbligo implica in particolare anche la documentazione del rispetto dell'importo limite legale sulla base delle informazioni a disposizione dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento (v. cap. 3.2 e 3.4).

Se già il precedente datore di lavoro era affiliato a un istituto di previdenza 1e, l'avere di previdenza accumulato in questo istituto (inclusi eventuali riscatti effettuati presso il medesimo) può essere trasferito all'istituto di previdenza 1e del nuovo datore di lavoro. In tal caso la verifica e la documentazione del rispetto dell'importo limite legale non sono necessarie.

6 Trasferimento di averi di previdenza da un istituto di libero passaggio a a un istituto di previdenza 1e

Anche in caso di trasferimento di averi di previdenza da un istituto di libero passaggio a un istituto di previdenza 1e (p. es. in caso di assunzione presso un datore di lavoro che dispone di una soluzione previdenziale 1e dopo un'interruzione dell'attività lucrativa) vale la regola secondo cui l'istituto di libero passaggio che effettua il trasferimento all'istituto di previdenza 1e deve garantire che gli vengano trasferiti esclusivamente gli averi di previdenza provenienti da parti del salario eccedenti una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP (art. 19*a* cpv. 1 LFLP e art. 1*e* cpv. 1 OPP 2). Quest'obbligo implica in particolare anche la documentazione del rispetto dell'importo limite legale sulla base delle informazioni a disposizione dell'istituto di libero passaggio che effettua il trasferimento (v. cap. 3.4).

Se la prestazione d'uscita di un precedente istituto di previdenza 1e è gestita separatamente dall'istituto di libero passaggio, il suo trasferimento all'istituto di previdenza 1e può essere effettuato senza che sia necessario procedere alla verifica e alla documentazione del rispetto dell'importo limite legale.

7 Verifica da parte dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza senza piani 1e che ha effettuato trasferimenti di averi di previdenza a un istituto di previdenza 1e nel corso dell'anno in esame verifica se sia disponibile la documentazione di cui al capitolo 3.4 che comprova il rispetto dell'importo limite legale di cui al capitolo 3.1 (art. 52*c* cpv. 1 lett. b LPP). Se l'ufficio di revisione constata che la documentazione di cui al capitolo 3.4 manca del tutto o in parte, menziona adeguatamente questo fatto nel suo rapporto.

8 Applicazione di strumenti di vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza

La verifica del rispetto delle presenti direttive è svolta in primo luogo dall'ufficio di revisione conformemente al capitolo 7. Sulla base delle informazioni a sua disposizione, l'autorità di vigilanza deve esaminare se nel caso specifico sia necessario applicare strumenti di vigilanza, per esempio esigendo la documentazione di cui al capitolo 3.4 dall'istituto di previdenza senza piani 1e che ha effettuato il trasferimento all'istituto di previdenza 1e (art. 62*a* cpv. 2 lett. a LPP).

9 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

In caso di cambiamento della soluzione previdenziale del datore di lavoro (v. cap. 4), le presenti direttive si applicano a tutti i trasferimenti di averi di previdenza e di eventuali fondi collettivi supplementari da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza 1e non ancora deliberati dal competente organo decisionale al momento dell'entrata in vigore.

Per i trasferimenti a un istituto di previdenza 1e in caso di libero passaggio (v. cap. 5) o da parte di un istituto di libero passaggio (v. cap. 6), il momento determinante per l'applicabilità delle presenti direttive è la data dell'accredito del trasferimento presso l'istituto di previdenza 1e ricevente.

18 settembre 2025

Commissione di alta vigilanza
della previdenza professionale CAV PP

La presidente: Dr. Vera Kupper Staub

La direttrice: Laetitia Raboud

10 Commento

10.1 Capitolo 1 – Scopo

Secondo il messaggio sulla riforma strutturale (FF *2007* 5199, in particolare 5218 e 5235), la CAV PP, in qualità di autorità di alta vigilanza, ha tra l'altro la competenza di emanare istruzioni di carattere generale in materia di vigilanza per garantire l'applicazione uniforme delle leggi federali nell'ambito della previdenza professionale. In adempimento del conseguente mandato legale di garantire un'applicazione uniforme delle leggi federali nell'ambito della previdenza professionale (art. 64*a* cpv. 1 LPP), con le presenti direttive la CAV PP chiarisce e precisa i requisiti derivanti dalle disposizioni legali vigenti per quanto riguarda il trasferimento di averi di previdenza e di eventuali fondi collettivi supplementari da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza 1e. Un'unità di vedute nell'applicazione e nell'esecuzione delle disposizioni legali della previdenza professionale è il presupposto per un'attività di vigilanza uniforme delle autorità di vigilanza (art. 64*a* cpv. 1 LPP). Secondo il messaggio del Consiglio federale, la CAV PP ha, in qualità di autorità di alta vigilanza, la competenza di impartire alle autorità di vigilanza istruzioni su questioni tecniche, segnatamente per quanto riguarda l'interpretazione di disposizioni del diritto federale poco chiare o applicate in modo eterogeneo e l'adozione delle misure necessarie per un'esecuzione uniforme (cfr. messaggio sulla riforma strutturale, FF *2007* 5199, in particolare 5217). Le presenti direttive illustrano i requisiti legali derivanti dalle disposizioni di legge per quanto riguarda il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza 1e.

10.2 Capitolo 3.1 – Rispetto dell'importo limite legale in caso di trasferimenti a un istituto di previdenza 1e

Il trasferimento dell'avere di previdenza a un istituto di previdenza 1e è ammesso soltanto nella misura in cui non vi sono dubbi che esso provenga esclusivamente da parti del salario assicurate eccedenti una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP (parte trasferibile dell'avere di previdenza, inclusa la relativa quota degli interessi) secondo l'articolo 19*a* capoverso 1 LFLP e l'articolo 1*e* capoverso 1 OPP 2. Non è permesso determinare la parte trasferibile dell'avere di previdenza applicando metodi che non garantiscono con certezza il rispetto dell'importo limite legale per i singoli assicurati interessati (p. es. basandosi sul potenziale di riscatto regolamentare).

L'importo limite legale deve essere rispettato anche e soprattutto nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

Possono senz'altro essere trasferiti a un istituto di previdenza 1e i riscatti effettuati presso un precedente istituto di previdenza 1e.

La legge non prescrive la tenuta di un conto testimone per le parti del salario eccedenti una volta e mezza l'importo limite superiore. Non stabilisce nemmeno la necessità di indicare nel certificato di previdenza la parte dell'avere di previdenza trasferibile a un istituto di previdenza 1e. Questo può rendere difficile, se non impossibile, la necessaria determinazione della parte dell'avere di previdenza trasferibile a un istituto di previdenza 1e. Ovviamente nulla impedisce a un istituto di previdenza senza piani 1e di tenere su base volontaria un tale conto testimone per la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP.

10.3 Capitolo 3.2 – Nessun obbligo di trasferimento a un istituto di previdenza 1e

L'articolo 3 capoverso 1 LFLP ha il tenore seguente: «*Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto*». Con questo suo tenore, la disposizione legale non disciplina espressamente, in particolare, il caso degli assicurati affiliati a un istituto di previdenza con prestazioni integrate e senza piani 1e il cui salario assicurato eccede una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP e che

vengono assunti da un nuovo datore di lavoro il quale, oltre a un istituto di previdenza con prestazioni integrate e senza piani 1e, dispone anche di un istituto di previdenza 1e. Nella pratica le modalità del trasferimento a un istituto di previdenza 1e divergono a seconda che a effettuarlo sia il precedente istituto di previdenza senza piani 1e oppure quello nuovo.

In mancanza di una disposizione esplicita al riguardo nell'articolo 3 capoverso 1 LFLP, la CAV PP ritiene accettabile l'interpretazione secondo cui per il precedente istituto di previdenza senza piani 1e non sussiste alcun obbligo legale di determinare la parte dell'avere di previdenza trasferibile a un istituto di previdenza 1e in virtù dell'articolo 19*a* capoverso 1 LFLP e dell'articolo 1*e* capoverso 1 OPP 2. A norma di legge, il precedente istituto di previdenza senza piani 1e può limitarsi a versare l'intera prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza senza piani 1e e lasciare a quest'ultimo il compito di determinare la parte dell'avere trasferibile all'istituto di previdenza 1e, qualora sia previsto un tale trasferimento[1]. È ovviamente possibile che il precedente istituto di previdenza senza piani 1e determini autonomamente, su base volontaria, la parte dell'avere di previdenza trasferibile secondo l'articolo 19*a* capoverso 1 LFLP e l'articolo 1*e* capoverso 1 OPP 2 e la trasferisca all'istituto di previdenza 1e del nuovo datore di lavoro dell'assicurato.

10.4 Capitolo 3.3 – Nessun diritto di scelta degli assicurati in caso di trasferimento

La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva (art. 1 cpv. 1 LPP). Secondo il principio della collettività, l'appartenenza degli assicurati a una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi. La legge non prevede un diritto degli assicurati di scegliere se affiliarsi o meno a un istituto di previdenza 1e (art. 1 cpv. 3 LPP e art. 1*c* e 1*d* OPP 2). La variante di lasciare agli assicurati la possibilità di scegliere quale parte del loro avere di previdenza sovraobbligatorio trasferire o meno a un istituto di previdenza 1e è stata vagliata ed espressamente scartata dal legislatore, poiché questa soluzione avrebbe comportato una ridefinizione del principio della collettività (cfr. messaggio dell'11.2.2015 concernente una modifica della legge sul libero passaggio; FF *2015* 1527, in particolare 1534 seg.). [2]Per gli assicurati non sussiste invece alcun obbligo legale di collaborare a eventuali ricerche dell'istituto di previdenza senza piani 1e volte a ricostruire la genesi dell'avere di previdenza in vista di un possibile trasferimento.

Nella previdenza professionale, per la costituzione di una collettività e l'appartenenza a essa sono ammessi soltanto criteri obiettivi (e quindi non soggettivi). Soluzioni speciali personalizzate per singoli individui non sono conformi né al principio della collettività né a quello della parità di trattamento. La previdenza deve invece essere gestita in modo uniforme e con le stesse condizioni regolamentari per l'intera cerchia di persone affiliate (collettivo) al piano di previdenza (sentenza del Tribunale federale 9C_613/2022 del 20.4.2023 consid. 4.5).

[1] In tal caso, la verifica del rispetto dell'importo limite legale al momento del trasferimento all'istituto di previdenza 1e può risultare più difficile per il nuovo istituto di previdenza senza piani 1e, poiché in caso di cambiamento del posto di lavoro il precedente istituto di previdenza senza piani 1e non è tenuto per legge a fornirgli informazioni sulla genesi dell'avere di previdenza.

[2] Cfr. anche Christina Ruggli-Wüest, *1e-Vorsorgepläne: Was prüft die Aufsicht?*, BVG-Tagung 2018, IRP - Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2019, pag. 40 e Marc Hürzeler, «Selbstverantwortung der Versicherten in der beruflichen Vorsorge, Am Beispiel der Wahl des Vorsorgeplans sowie der Anlagestrategie (1e-Vorsorgepläne)», in *SZS Sonderheft: Selbstverantwortung und soziale Sicherheit 2018*, pag. 784 segg., in particolare pag. 794 seg., con l'indicazione che non vi è ragione di accordare una possibilità di scelta individuale di apportare soltanto una parte dell'avere di previdenza trasferibile nella soluzione previdenziale 1e, poiché l'interesse individuale, le esigenze e i desideri del singolo assicurato devono di principio passare in secondo piano rispetto all'interesse comune e sovraordinato, cioè all'interesse della collettività.

10.5 Capitolo 3.4 –Documentazione del rispetto dell'importo limite legale da parte dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento

Per il trasferimento, l'istituto di previdenza senza piani 1e che lo effettua deve determinare per ciascun assicurato interessato la parte trasferibile dell'avere di previdenza e documentare il rispetto dell'importo limite legale. La documentazione del rispetto dell'importo limite legale per i singoli assicurati può anche essere breve e, oltre a contenere l'indicazione dell'importo da trasferire all'istituto di previdenza 1e per ciascun assicurato e alla conferma dell'avvenuta verifica del rispetto dell'importo limite legale, non deve adempiere requisiti formali particolari. Per la conservazione della documentazione sono applicabili l'articolo 27*i* segg. OPP 2. La documentazione consente all'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento di provare, in caso di bisogno, l'avvenuta verifica del rispetto dell'importo limite legale di cui all'articolo 19*a* capoverso 1 LFLP e all'articolo 1*e* capoverso 1 OPP 2 per i singoli assicurati interessati.

In caso di trasferimento, la parte trasferibile dell'avere di previdenza è determinata sulla base delle informazioni a disposizione dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento. Non sussiste alcun obbligo legale per l'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento all'istituto di previdenza 1e di svolgere ricerche volte a ricostruire la genesi dell'avere di previdenza. Agli assicurati può però essere data la possibilità di fornire eventuali ulteriori documenti relativi alla genesi del loro avere di previdenza utili per la determinazione della parte trasferibile dell'avere di previdenza (p. es. il calcolo della prestazione d'uscita di un precedente istituto di previdenza 1e o i certificati di salario dei precedenti datori di lavoro).

La necessaria distinzione tra la parte trasferibile dell'avere di previdenza e il rimanente avere di previdenza è ostacolata dal fatto che la legge non prescrive la tenuta di un conto testimone per le parti del salario eccedenti una volta e mezza l'importo limite superiore. L'assenza dell'obbligo legale di fornire tali indicazioni sul certificato di previdenza può comportare che, come illustrato nell'esempio seguente, risulta del tutto o in parte impossibile distinguere con certezza le due parti dell'avere.

Esempio di distinzione tra la parte dell'avere di previdenza trasferibile e quella non trasferibile in caso di cambiamento della soluzione previdenziale del datore di lavoro

L'istituto di previdenza senza piani 1e X non dispone di informazioni precise sulla genesi dell'avere di previdenza di diversi assicurati che sono appena stati affiliati anche all'istituto di previdenza 1e Y del datore di lavoro. L'unico dato certo è che dalla loro entrata nell'istituto di previdenza X gli assicurati interessati dispongono di parti del salario assicurate eccedenti una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP. Se è previsto il trasferimento di una parte dell'avere di previdenza all'istituto di previdenza Y, per ciascuno degli assicurati interessati l'istituto di previdenza X verifica, sulla base delle informazioni a sua disposizione, in che misura l'avere di previdenza disponibile provenga con certezza da parti del salario eccedenti questo importo limite legale e prende nota del risultato della verifica. L'istituto di previdenza X effettua il trasferimento dell'avere di previdenza all'istituto di previdenza Y soltanto nella misura in cui, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha la certezza che è rispettato l'importo limite legale di cui all'articolo 19*a* capoverso 1 LFLP e all'articolo 1*e* capoverso 1 OPP 2. Se mancano informazioni precise sulla genesi degli averi di previdenza apportati dagli assicurati nell'istituto di previdenza X, la conseguenza è che può risultare trasferibile all'istituto di previdenza Y soltanto una parte degli averi di previdenza in questione, ovvero quella accumulata durante il periodo di affiliazione all'istituto di previdenza X (dato che di regola l'istituto dispone soltanto per questo periodo di informazioni attendibili sulle parti del salario assicurate eccedenti una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'art. 8 cpv. 1 LPP).

10.6 Capitolo 4 – Requisiti per i trasferimenti a un istituto di previdenza 1e in caso di cambiamento della soluzione previdenziale del datore di lavoro

Nel capitolo 4 sono indicati i requisiti di legittimità per il trasferimento di averi di previdenza (cap. 4.1) e di eventuali fondi collettivi supplementari (cap. 4.2). Questi requisiti vanno verificati separatamente per gli averi di previdenza e per gli eventuali fondi collettivi supplementari.

A titolo di esempio, è legittima la deliberazione dell'organo decisionale di non affiliare all'istituto di previdenza 1e gli assicurati prossimi al raggiungimento dell'età di riferimento e di continuare la loro previdenza integralmente nell'istituto di previdenza senza piani 1e, anche perché l'età è un criterio obiettivo ai sensi dell'articolo 1*c* capoverso 1, secondo periodo OPP 2. In caso di copertura insufficiente dell'istituto di previdenza senza piani 1e che effettua il trasferimento bisogna badare in particolar modo a tutelare gli interessi degli assicurati che rimangono affiliati all'istituto, poiché il trasferimento a un istituto di previdenza 1e può ostacolare il risanamento della copertura insufficiente.

10.7 Capitolo 9 – Entrata in vigore

Le presenti direttive sono applicabili ai trasferimenti di averi di previdenza e di fondi collettivi da istituti di previdenza senza piani 1e a istituti di previdenza 1e effettuati a partire dalla data della loro entrata in vigore. Dato che le presenti direttive non hanno effetto retroattivo sui trasferimenti a istituti di previdenza 1e effettuati prima della loro entrata in vigore, non è necessario prevedere ulteriori disposizioni transitorie.